



www.aimsaltramobilita.eu

Breve nota esplicativa della proposta emendativa

La proposta emendativa al ddl S. 2469 è la seguente:
all'art. 8, comma 2, lett. d), dopo il termine "elevati", inserire

"e, con specifico riferimento al servizio di noleggio con conducente e autovettura, libertà di accesso delle imprese al mercato senza contingentamento delle autorizzazioni."

* * *

Il comma 2 dell'art. 8 prevede che il decreto legislativo dovrà essere adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto – tra gli altri - del principio e criterio direttivo della *"d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati"*.

Il riferimento alle sole licenze indica che oggetto della previsione sono esclusivamente i taxi e non anche il noleggio auto con conducente ("NCC"). Ed invero, la disciplina di settore prevede che l'Amministrazione, per l'esercizio del servizio taxi, rilascia una licenza, mentre, per l'esercizio del noleggio auto con conducente, rilascia un'autorizzazione (cfr. art. 5, L. 21/1992). Tale diversità del titolo si fonda sulla diversa natura dei servizi: il servizio NCC non è soggetto ad obblighi di pubblico servizio, mentre il servizio taxi rientra tra servizi di trasporto pubblico locale.

Dalla natura pubblica del servizio taxi discendono il carattere:

- doveroso delle prestazioni;
- capillare sul piano territoriale e sociale della fornitura e l'accessibilità del servizio sotto il profilo economico;
- obbligatorio del servizio e la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta.

Ne deriva la determinazione pubblica delle tariffe e delle modalità di svolgimento del servizio.

Tutto ciò comporta che il servizio NCC, non soggetto alle medesime esigenze pubbliche dei taxi, è svolto da micro, piccole o medie imprese, mentre gli operatori taxi sono artigiani, con modalità e tipologia di lavoro differenti.

Alla luce di tali significative diversità, appare necessario differenziare la disciplina per i taxi da quella per i servizi NCC, mutuando per questi ultimi – sotto il profilo della promozione della

concorrenza quale principio e criterio della legge delega - la normativa del noleggio autobus con conducente di cui alla L. 218/2003, per quanto applicabile.

In particolare, con il sopra riportato emendamento, si prevede l'eliminazione del numero contingentato delle autorizzazioni, e poi, con il decreto legislativo attuativo della legge delega, il conseguente rilascio da parte dell'Amministrazione competente agli operatori dei titoli autorizzativi, con modalità del tutto analoghe a quelle previste per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - cosiddetta "SCIA" - e contestuale elevazione degli standard qualitativi (requisiti professionali soggetti e oggettivi) richiesti agli operatori, quali quelli previsti dalla normativa nazionale (L. 218/2003) ed euro-unitaria (Reg. CE 1071/2009) in tema di noleggio autobus con conducente.


Una tale disciplina del servizio NCC, del resto, è stata di recente già adottata da altri Paesi dell'Unione europea; è in linea con le previsioni del PNRR nonché con la normativa e i principi euro-unitari, e comporta una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, specialmente nelle aree metropolitane, nelle quali, come noto, la domanda di servizi NCC è notevolmente insoddisfatta.

Il libero accesso delle imprese al mercato dei servizi NCC senza contingentamento delle autorizzazioni - sebbene permangano i vincoli territoriali in conformità della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia - potrebbe comportare, specialmente nelle grandi città, la perdita del valore commerciale delle licenze taxi, con risvolti anche di natura sociale.


Per compensare tali effetti si potrà prevedere, con il decreto legislativo attuativo della legge delega, strumenti di compensazione pecuniaria per i titolari di licenza taxi, così che possano essere ristorati della perdita di valore commerciale del titolo. Considerato che l'art. 8 della legge delega prevede che il decreto legislativo debba essere adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria, si potrà istituire - mutuandolo dalla normativa per il noleggio autobus con conducente (cfr. Reg. CE 1071/2009) - il Registro Elettronico Nazionale (REN) per gli NCC e così costituire il fondo per tali ristori con i contributi versati dalle imprese NCC per l'iscrizione a tale registro.

Roma 11 marzo 2022

Paolo De Santis



Luigi Troiani



Presidente

Responsabile Strategie e Affari Istituzionali

Associazione Imprenditori per la Mobilità Sostenibile
www.aimsaltramobilita.eu

Presidente: presidente@aimsaltramobilita.eu
Strategie e Affari Istituzionali: strategie@aimsaltramobilita.eu
Community Manager: community@aimsaltramobilita.eu